SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 24**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 gennaio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi tipi e canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1986, secondo quanto disposto rispettivamente dal decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 24 settembre 1985 (*G. U.* n. 239 del 10 ottobre 1985) e dal decreto del Ministro del Tesoro 26 novembre 1985 (*G. U.* n. 288 del 7 dicembre 1985).

Per evitare l'interruzione dell'invio, si invitano gli interessati a rinnovare l'abbonamento utilizzando preferibilmente i moduli di conto corrente personalizzati già inviati.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 3:

Mediobanca - Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano: Obbligazioni «Tranches XI e XII, 13% - 1979/1989» sorteggiate il 15 gennaio 1986.

Rossi motoriduttori, società per azioni, in Modena: Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1985.

S.I.M.T.A. - Società italiana magazzini tessuti arredamenti, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 9 dicembre 1985.

Società italiana per il gas per azioni, in Torino: Obbligazioni «Italgas 14% - 1982/1988» sorteggiate il 15 gennaio 1986.

Società per azioni Celestri & C. ora Milano acciai, società per azioni, in Milano: Obbligazioni «5,50% - Emissione 1973» sorteggiate il 13 gennaio 1986.

C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in Lussemburgo: Obbligazioni «7% - 1974/1989» sorteggiate il 10 gennaio 1986.

I.R.F.I.S. - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, in Palermo: Rimborso di obbligazioni «IRFIS 7% - 1971/1986 - VII emissione».

Banco di Napoli: Obbligazioni «Tasso variabile - 1984/1989 - 20ª emissione» sorteggiate il 15 gennaio 1986.

Banco di Napoli: Obbligazioni «7% - 1972/1987 - 3ª emissione» sorteggiate il 15 gennaio 1986.

Banco di Napoli: Obbligazioni «9% - 1976/1991» sorteggiate il 15 gennaio 1986.

Banco di Napoli: Obbligazioni «10% - 1977/1990 - 2ª emissione» sorteggiate il 15 gennaio 1986.

Gancia, società per azioni, in Canelli: Obbligazioni «5,50% - Emissione 1° aprile 1962» sorteggiate il 14 gennaio 1986.

Co.Ge.Im., società per azioni, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1986.

Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Obbligazioni «Autostrade IRI 7% - 1972/1988» sorteggiate il 14 gennaio 1986.

So.Cre.O - Società cremonese ossigeno, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 20 gennaio 1986.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1985, n. **846.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 49, relativo al corso di laurea in lettere della facoltà di lettere e filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

filologia e critica dantesca.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 109

86G0060

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1985, n. **847.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 49, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

semeiotica e tecniche di fisiopatologia respiratoria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 113

86G0061

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1985, n. **848.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 78, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

diagnostica clinica radioisotopica;

fisiopatologia delle malattie del ricambio;

dietoterapia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 93

86G0062

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1985, n. **849.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 47, relativo al corso di laurea in materie letterarie della facoltà di magistero, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

geografia umana.

Nell'art. 48, relativo al corso di laurea in pedagogia della facoltà di magistero, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

geografia umana.

Nell'art. 49, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di magistero, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

geografia umana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 87

86G0063

DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1986, n. 9.

Interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di chiarire l'esatta interpretazione del disposto contenuto nell'articolo 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente alla identificazione della qualifica funzionale superiore nella quale è disposto l'inquadramento disciplinato dal medesimo articolo 4;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'espressione «qualifica superiore» usata dall'articolo 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per indicare la qualifica di inquadramento del personale ivi contemplato, deve intendersi esclusivamente come la qualifica funzionale istituita dall'articolo 2 della medesima legge, nella quale l'inquadramento può essere effettuato anche in soprannumero.

2. L'inquadramento di cui al comma 1 non può comunque avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1978.

3. I provvedimenti comunque emessi in difformità alle disposizioni dei commi precedenti sono nulli, ancorchè registrati.

4. I funzionari, eventualmente promossi alla qualifica di direttore aggiunto di divisione in base a provvedimenti difformi rispetto alle disposizioni dei commi 1 e 2, ma in esecuzione di giudicati, non hanno comunque titolo sia per la promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata dei ruoli ad esaurimento, sia per la partecipazione allo scrutinio per merito comparativo previsto dall'articolo 1, penultimo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301.

5. Gli effetti economici derivanti dai provvedimenti previsti dal comma 4 sono riconosciuti a titolo personale e saranno assorbiti con la normale progressione economica di carriera.

Art. 2.

1. Per il personale di cui all'articolo 1 e per tutti i dipendenti dell'ex carriera direttiva che rivestono particolari posizioni professionali è istituita la nona qualifica funzionale, i cui profili e modalità di accesso verranno stabiliti con la procedura contrattuale prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Con la stessa procedura verranno conseguentemente modificate le declaratorie dei profili professionali stabiliti dall'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

3. La dotazione organica della nona qualifica non deve superare il 50 per cento della dotazione dell'ottava qualifica.

4. Il trattamento iniziale della nona qualifica non può essere superiore al 90 per cento del trattamento iniziale del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento.

Art. 3.

All'onere derivante dal presente decreto valutato in ragione d'anno in lire 16 miliardi si provvede mediante parziale utilizzazione delle disponibilità previste dal disegno di legge finanziaria a copertura degli oneri connessi ai rinnovi contrattuali per il 1986.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1986
Atti di Governo registro n. 58, foglio n. 4

86G0090

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 1985.

Istituzione del Comitato di coordinamento delle attività in materia di sicurezza nel settore industriale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto 16 aprile 1984 con il quale è stato, tra l'altro, conferito al Ministro per il coordinamento della protezione civile l'incarico di provvedere al coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali e territoriali di protezione civile nonchè al coordinamento dell'attività delle amministrazioni e degli altri enti interessati in materia di previsione e prevenzione delle emergenze, anche mediante lo studio delle relative cause;

Considerato che in materia di rischi da incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali, la vigente disciplina giuridica attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza e di interventi a varie amministrazioni ed enti senza prevedere un organo di coordinamento di tali attività;

Considerato, altresì, che non è stata ancora recepita nel nostro ordinamento la direttiva della Comunità economica europea n. 82/501 del 24 giugno 1982 che disciplina organicamente la materia;

Ravvisata la necessità, in attesa dell'attuazione della cennata direttiva comunitaria, di coordinare le attività svolte dalle varie amministrazioni ed enti competenti in materia di rischi industriali al fine di assicurare l'analisi globale delle varie situazioni di rischio, di acquisire gli elementi indispensabili per elaborare la mappa dei rischi stessi, di adottare adeguate misure di prevenzione atte a fronteggiare efficacemente i rischi potenziali derivanti dall'esercizio delle cennate attività e di verificare i rapporti di sicurezza ed i piani di emergenza;

Ravvisata, altresì, la necessità di attivare gli organi ai quali è demandata dalle norme in vigore il compito del controllo e della vigilanza degli impianti industriali;

Ritenuto opportuno di affidare ad un apposito Comitato di coordinamento l'incarico di provvedere alle succennate incombenze;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il Comitato di coordinamento delle attività in materia di sicurezza nel settore industriale con il compito di:

a) effettuare l'analisi globale delle varie situazioni di rischio e, a tal fine, promuovere, sulla base dell'analisi dei rischi e dell'affidabilità dei sistemi, la formazione dei rapporti di sicurezza, della mappa dei rischi e dei piani di emergenza interna ed esterna;

b) attivare gli organi preposti all'adozione delle misure di prevenzione, al controllo ed alla vigilanza degli impianti industriali;

c) verificare i rapporti di sicurezza ed i piani di emergenza interna, redatti dai gestori delle attività industriali ad alto rischio, ed i piani di emergenza esterna, redatti dai prefetti;

d) attivare le regioni e le prefetture perchè adottino con criteri uniformi, sulla base della normativa vigente e nell'ambito delle proprie competenze, misure di analisi globale di prevenzione, di pianificazione di emergenza, di controllo e di vigilanza per le attività industriali a medio e basso rischio;

e) impartire direttive riguardanti:

1) l'informazione;

2) l'addestramento del personale e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 2.

Il Comitato, presieduto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, delegato, ai sensi del provvedimento citato in premessa, alle attività di protezione civile, è composto da:

un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, della difesa, del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici, dei trasporti, della marina mercantile, delle partecipazioni statali e di grazia e giustizia;

due rappresentanti del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

un rappresentante del Ministro per gli affari regionali, un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ed un rappresentante del Ministro per l'ecologia;

cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla conferenza Stato-regioni;

un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);

un rappresentante dell'Istituto nazionale assicurazione per gli infortuni sul lavoro (INAIL);

un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL);

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

un rappresentante del Comitato nazionale ricerca e sviluppo energia nucleare e energie alternative (ENEA);

un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica.

I singoli membri saranno nominati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 3.

Il Comitato può avvalersi, per l'esame delle problematiche di particolare importanza, dell'apporto scientifico della commissione grandi rischi istituita presso l'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 4.

Con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile sarà nominato il segretario del comitato e saranno disciplinati i compiti della segreteria, che sarà composta da funzionari delle varie amministrazioni statali rappresentate nel Comitato medesimo, e saranno liquidate le spese, valutate in circa 25 milioni di lire, per il funzionamento del Comitato, poste a carico del cap. 6521 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - rubrica 35, e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1985

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1986
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 246

86A0730

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 aprile 1985.

Determinazione del contingente massimo di personale da assumere con contratto a termine di diritto privato presso l'agenzia per l'impiego della Campania e del relativo trattamento economico.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1-*ter* del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, in legge 16 aprile 1981, n. 140, e da ultimo parzialmente prorogato, fino alla data dell'entrata in vigore della nuova normativa generale in materia di servizi dell'impiego e di avviamento al lavoro, dal decreto-legge 29 giugno 1984, n. 227, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1984, n. 430;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1985 che stabilisce la nuova struttura ed il funzionamento dell'agenzia per l'impiego della Campania, sostituendo il decreto ministeriale emanato per la medesima materia il 19 maggio 1982;

Ritenuta la necessità di procedere all'assunzione mediante contratti di diritto privato a tempo determinato di persone altamente specializzate nei problemi delle politiche del lavoro che opereranno nell'ambito dell'agenzia suddetta;

Considerata l'esigenza di stabilire il contingente numerico massimo delle persone da assumere come innanzi ritenuto ed il relativo trattamento economico;

Decreta:

Art. 1.

L'assunzione con contratto di diritto privato a tempo determinato di persone altamente specializzate nel campo delle politiche del lavoro, ai sensi dell'art. 1-*ter* del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, in legge 16 aprile 1981, n. 140, da destinare all'agenzia regionale per l'impiego della Campania, può essere effettuata entro il limite di otto unità, ivi compreso il coordinatore dell'agenzia stessa.

Art. 2.

Detto contingente numerico, può essere modificato con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro in relazione a mutate esigenze dell'agenzia dell'impiego della Campania.

Art. 3.

I compensi sono fissati in misura pari alla retribuzione complessiva spettante a funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifiche di dirigente generale e di primo dirigente rispettivamente per il coordinatore e per gli altri esperti dell'agenzia.

Per le missioni compiute fuori residenza in relazione ad esigenze inerenti all'incarico affidato al contrattista compete il trattamento giuridico ed economico spettante ai funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica di dirigente generale per il coordinatore e di primo dirigente per gli altri esperti.

Alla cessazione del rapporto contrattuale spetta al contrattista una indennità pari a un dodicesimo delle retribuzioni corrisposte nell'intera durata del rapporto, comprendendo in esse quanto percepito a titolo di tredicesima mensilità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1985

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1985
Registro n. 20 Lavoro, foglio n. 292

86A0467

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 26 novembre 1985.

Proroga dei termini temporali stabiliti per gli autoarticolati portacontainers.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti i propri decreti 30 dicembre 1980, 9 aprile 1982, 9 luglio 1982, 12 gennaio 1984 e 10 settembre 1984;

Considerato che il settore del trasporto su strada è tuttora compresso da una grave e perdurante situazione di crisi;

Considerato che per tale motivo gli operatori del settore non si sono trovati nelle condizioni di sostituire entro la data già stabilita con decreto ministeriale 30 dicembre 1980 tutto il parco dei semirimorchi portacontainers in circolazione al 31 dicembre 1979 con pesi eccezionali:

Decreta:

Art. 1.

I semirimorchi portacontainers in circolazione alla data del 31 dicembre 1979, con masse complessive e sugli assi eccedenti quelle di cui all'art. 33 del testo unico del 15 giugno 1959, n. 393, e che, già ricondotti alle masse complessive massime di cui al citato art. 33 a datare dal 1° gennaio 1981, avrebbero dovuto essere ulteriormente declassati da massa per eccedenza delle masse sugli assi e — allorché agganciati al veicolo trattore — del rapporto di traino 1,4, potranno continuare a circolare sino al raggiungimento del ventesimo anno di anzianità alla massa complessiva determinata ai sensi dell'art. 2 del proprio decreto 30 dicembre 1980, sempreché siano idonei alla circolazione in sede delle revisioni annuali di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 29 gennaio 1981.

Art. 2.

Il mantenimento in circolazione di cui al precedente art. 1 è concesso a condizione che i semirimorchi, frattanto, non siano oggetto di cessione o di vendita e che l'impresa che ne ha la disponibilità accetti di radiarli a tutti gli effetti dalla circolazione allo scadere del ventesimo anno di anzianità.

Art. 3.

La Direzione generale M.C.T.C. è autorizzata a determinare le modalità di applicazione di quanto disposto dal presente decreto.

Roma, addì 26 novembre 1985

Il Ministro: SIGNORILE

NOTE

Nota alle premesse:

I decreti del Ministero dei trasporti 30 dicembre 1980, 9 aprile 1982, 9 luglio 1982, 12 gennaio 1984 e 10 settembre 1984, sono stati pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1981, n. 106 del 19 aprile 1982, n. 190 del 13 luglio 1982, n. 20 del 20 gennaio 1984 e n. 254 del 14 settembre 1984;

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 33 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'art. 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, è il seguente:

«Art. 33 (*Pesi massimi*). — Il peso complessivo a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nei commi successivi, costituito dal peso del veicolo stesso in ordine di marcia e da quello del suo carico, non può eccedere i 50 quintali per i veicoli a un asse, 80 quintali per quelli a due assi e 100 quintali per quelli a tre o più assi.

Il peso complessivo a pieno carico di un rimorchio ad un asse non può eccedere 60 quintali; fa eccezione l'unità posteriore dell'autosnodato.

Per gli autoveicoli e filoveicoli isolati muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada non sia superiore a 8 chilogrammi per centimetro quadrato e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza tra due assi contigui non sia inferiore ad un metro e 20 centimetri, il peso complessivo a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere i 180 quintali se si tratta di veicoli a due assi, i 240 quintali se si tratta di veicoli a tre o più assi. Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbana e suburbana il peso complessivo a pieno carico non deve eccedere i 190 quintali.

Qualunque sia il tipo di veicolo, il peso massimo in corrispondenza dell'asse più caricato non deve eccedere i 120 quintali.

In corrispondenza di due assi contigui a distanza inferiore a 2 metri fra loro, il peso massimo non deve superare 200 quintali, se a distanza inferiore a un metro e 20 centimetri non deve superare il valore di 170 quintali; se a distanza non superiore a un metro, non deve superare il valore di 120 quintali.

Il peso complessivo a pieno carico di un autoarticolato o di un autosnodato o di un filoarticolato o di un filosnodato, quando concorrono le condizioni indicate nel comma terzo, non deve eccedere 300 quintali se a 3 assi, 400 quintali se a 4 assi, 440 quintali se a 5 o più assi; il peso complessivo a pieno carico di un autotreno o di un filotreno, quando concorrono le medesime condizioni, non deve eccedere 240 quintali se a 3 assi, 400 quintali se a 4 assi, 440 quintali se a 5 o più assi.

Per i rimorchi, il peso complessivo del veicolo isolato, nel rispetto delle stesse condizioni di cui al comma terzo, non può superare i 220 quintali se a due assi e 252 quintali se a tre o più assi».

— L'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti 30 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1981, determina, all'ultimo capoverso, le modalità di calcolo delle masse massime attribuibili ai semirimorchi portacontainers in circolazione al 31 dicembre 1979 per il loro mantenimento in circolazione sino al 31 dicembre 1983.

— L'art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti 29 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1981, stabilisce il calendario secondo il quale dovranno effettuarsi annualmente le operazioni inerenti alle revisioni dei veicoli.

86A0669

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 gennaio 1986.

Determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati e dai conferimenti acquisiti nell'esercizio 1986 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed in particolare l'art. 123 in base al quale i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del medesimo testo

unico, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati sui premi incassati depurati di un'aliquota per gli oneri di gestione determinata con apposito decreto;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la nota n. 610338 in data 23 gennaio 1986 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, relativa alla determinazione della misura degli oneri di gestione per l'anno 1986;

Rilevato che dalle elaborazioni meccanografiche relative ai bilanci dell'esercizio 1984 delle imprese di assicurazione risulta che per i rami danni le spese generali sono state pari ad un dieci per cento circa dei premi e dei relativi accessori;

Ritenuta l'opportunità di confermare l'aliquota già stabilita per il 1985 per gli oneri di gestione sia per tutti i premi di assicurazione che per i conferimenti acquisiti dagli enti di gestione fiduciaria;

Decreta:

I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 1986, su tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione e sui conferimenti acquisiti nel medesimo esercizio dagli enti di gestione fiduciaria, depurati dell'aliquota per oneri di gestione, pari al dieci per cento dei predetti premi e conferimenti.

Roma, addì 23 gennaio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A0665

DECRETO 27 gennaio 1986.

Determinazione della misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni RCA sono tenute a versare per il 1986 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990 e dell'art. 43 del relativo regolamento di esecuzione, occorre determinare per l'anno 1986 la misura del contributo dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma «Fondo di garanzia per le vittime della strada», da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti;

Visto il rendiconto della gestione «Fondo di garanzia per le vittime della strada» per l'anno 1984 approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in data 3 ottobre 1985;

Vista la nota n. 610171 in data 16 gennaio 1986 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, relativa alla determinazione della misura del contributo da versare al predetto fondo per l'anno 1986;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle risultanze del rendiconto anzidetto, di confermare per l'anno 1986 l'aliquota già stabilita per l'anno 1985;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 1986 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», è determinato nella misura del 2% dei premi incassati nello stesso esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita, per l'esercizio medesimo, ai sensi dell'art. 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 2.

Entro il 31 gennaio 1986 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 1986 determinato applicando l'aliquota del 2% sui premi incassati per l'esercizio 1984 al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabiliti con decreto ministeriale 23 gennaio 1986.

Roma, addì 27 gennaio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A0666

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 24 gennaio 1986.

Norme per la stipulazione dei contratti di stoccaggio a lungo termine da parte dei titolari di stoccaggio a breve termine dei vini e dei mosti.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la decisione del Consiglio CEE n. 85/272 del 23 maggio 1985, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della CEE n. 151 del 10 giugno 1985, con la quale la Francia, l'Italia e la Grecia, sono state autorizzate a concedere l'aiuto nazionale all'ammasso privato a breve termine dei vini da tavola e dei mosti durante la campagna di commercializzazione 1985-86;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1985, con il quale è stata prevista la concessione di aiuti a favore dei produttori che sottoscrivono contratti di magazzinaggio a breve termine per i vini da tavola ed i mosti, nel periodo 1° settembre-15 dicembre 1985;

Visto il regolamento CEE n. 90/86 del 17 gennaio 1986 che concede, per la campagna 1985-86, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato;

Considerata l'opportunità di autorizzare la conclusione di contratti di magazzinaggio a lungo termine anche per i prodotti che formano oggetto — ai sensi del citato decreto ministeriale 31 luglio 1985 — di contratti di magazzinaggio a breve termine;

Decreta:

Articolo unico

Su richiesta dei produttori interessati, i contratti di magazzinaggio a breve termine relativi ai vini da tavola ed ai mosti, stipulati ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1985, sono risolti per i quantitativi per i quali l'interessato conclude contratti di magazzinaggio a lungo termine.

Per i quantitativi di vino da tavola e di mosti per i quali sono stati conclusi contratti di magazzinaggio a lungo termine, il diritto all'aiuto per il magazzinaggio a breve termine rimane acquisito per tutto il periodo durante il quale detti quantitativi hanno formato oggetto dei contratti a breve termine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1986

Il Ministro: PANDOLFI

86A0667

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 gennaio 1986.

Emissione di titoli del Tesoro per l'importo di 200 milioni di dollari USA al tasso d'interesse pari all'8,75% annuo della durata di cinque anni, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985);

Visto, in particolare, l'art. 8, ultimo comma, della predetta legge n. 887, in virtù del quale il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, può procedere alla ristrutturazione dei propri debiti esteri;

Attesa l'opportunità di procedere, per il reperimento di fondi da destinare alla ristrutturazione di prestiti contratti direttamente dalla Repubblica, ad una emissione obbligazionaria sul mercato internazionale;

Considerato che, alla luce della attuale tendenza del mercato, è possibile emettere titoli a tasso di interesse fisso e, contestualmente, sostituire il tasso fisso con un tasso variabile ottenendo condizioni più favorevoli di quelle normalmente praticate in un prestito contratto direttamente a tasso variabile;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è disposta una emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro a tasso fisso, per l'importo di 200.000.000 (duecentomilioni) di dollari USA, ad un tasso di interesse pari all'8,75%, pagabile in rate annuali posticipate.

Art. 2.

Il prestito ha la durata di cinque anni, con inizio nel mese di marzo 1986 e scadenza entro il 31 marzo 1991.

Art. 3.

I titoli possono circolare in Italia e all'estero ed essere acquistati da soggetti residenti nel rispetto della normativa valutaria.

Art. 4.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore e nominativi in tagli del valore nominale di 10.000 dollari USA o multiplo di tale importo.

Art. 5.

I titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; conseguentemente, nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui predetti interessi.

In particolare, i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dalla imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *a*) e *b*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 6.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro prestito estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o dal medesimo garantiti, salvo che non venga attribuita agli emittendi titoli analoga garanzia.

Qualunque portatore degli emittendi titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del titolo stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito, prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai titoli;

b) il Governo italiano sia inadempiente nella esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e dalle condizioni dei titoli in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei titoli di cui al presente decreto è stabilito, in dollari USA, nella misura del 100% del valore nominale dei titoli stessi.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto della provvigione e della commissione di cui al successivo art. 9, dovrà essere effettuato dai sottoscrittori, entro il mese di marzo 1986, presso la banca all'uopo indicata dalla Banca d'Italia.

Art. 8.

I titoli verranno rimborsati in unica soluzione entro il 31 marzo 1991.

Art. 9.

Il Tesoro stipulerà un accordo con un sindacato bancario internazionale guidato dalla Chemical Bank International Limited per l'assunzione a fermo ed il collocamento del prestito.

La stampa dei titoli sarà curata dalla Chemical Bank International Limited, che provvederà anche alla consegna degli stessi alle altre banche interessate.

Il Tesoro riconoscerà alla Chemical Bank International Limited, che potrà retrocederla in tutto od in parte al sindacato di collocamento, una provvigione *una tantum* dell'1,875% dell'ammontare nominale del prestito, nonché una commissione di 100.000 dollari USA a titolo di rimborso delle spese legali, di pubblicità, di documentazione, per la stampa dei titoli e la loro distribuzione e a ristoro di tutte le altre spese relative al servizio del prestito, nonché per l'ammissione e la quotazione dei titoli alla borsa valori di Londra.

Art. 10.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati dalla Chemical Bank, London Branch, che riceverà i relativi fondi dalla Banca d'Italia o dalle aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o altra azienda di credito incaricata, conseguenti al servizio finanziario del prestito saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 11.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole, hanno giurisdizione esclusiva i tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale Amministrazione di Stato sovrano.

Art. 12.

Contestualmente all'emissione del prestito e per le finalità di cui alle premesse, il Tesoro stipulerà con la Chemical Bank, New York, agente attraverso la propria filiale di Londra (Chemical Bank, London Branch) un accordo con il quale si impegna a pagare il LIBOR semestrale e riceverà come contropartita dalla Chemical Bank stessa un tasso fisso annuale posticipato pari al 9,66% sull'ammontare nominale del prestito e per tutta la durata del medesimo, secondo gli usi internazionali.

Art. 13.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale relativi agli anni finanziari dal 1987 al 1991 faranno carico sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi. Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1986, valutati in lire 17 miliardi, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1986
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 132

86A0664

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni ed integrazioni all'ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968 relative alla disciplina della importazione delle uova da cova e del pollame vivo in genere, ivi compresi i pulcini di un giorno, di provenienza estera, ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive della specie. (Ordinanza ministeriale 25 gennaio 1986).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 6 febbraio 1968, relativa alla disciplina dell'importazione delle uova da cova, dei pulcini di un giorno e del pollame vivo in genere ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive della specie, modificata dall'ordinanza ministeriale 7 ottobre 1976, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 20 ottobre 1976;

Vista l'ordinanza ministeriale 10 gennaio 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 13 gennaio 1983, recante modificazioni ed integrazioni all'ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968 sopra richiamata;

Vista l'ordinanza ministeriale 26 luglio 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 2 agosto 1983, recante modificazioni ed integrazioni all'ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968, relativa alla disciplina della importazione delle uova da cova, dei pulcini di un giorno e del pollame vivo in genere, ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive della specie;

Vista l'ordinanza ministeriale 26 maggio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 giugno 1984, che modifica la citata ordinanza 26 luglio 1983, estendendo le disposizioni relative alla quarantena e alle condizioni sanitarie, alle uova da cova, ai pulcini di un giorno e al pollame vivo in genere della specie Numida Meleagris (genere Numida) o faraone;

Vista l'ordinanza ministeriale 16 luglio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1985 che modifica la citata ordinanza 26 luglio 1983, estendendo le disposizioni relative alla quarantena e alle condizioni sanitarie, alle uova da cova, ai pulcini di un giorno e al pollame vivo in genere delle specie tacchino o Meleagris Gallopavo (genere Meleagris), anatra domestica (genere Anser), oca domestica (genere Anser);

Ritenuto opportuno riunire in un unico provvedimento le disposizioni delle ordinanze ministeriali 26 luglio 1983, 26 maggio 1984 e 16 luglio 1985, sopra citate;

Ritenuto necessario modificare ulteriormente la prescrizione di cui al sesto comma del cap. 2 dell'allegato alla suddetta ordinanza ministeriale 26 luglio 1983, come risulta integrato dall'art. 3 dell'ordinanza ministeriale 16 luglio 1985;

Ritenuto necessario differire temporaneamente l'applicazione delle disposizioni della presente ordinanza per quanto riguarda l'importazione di uova da cova del pollame vivo in genere, ivi compresi i pulcini di un giorno appartenenti alla specie Meleagris Gallopavo (tacchino), ai fini di consentire il completamento strutturale delle aziende cui è destinato a predetto materiale avicolo di importazione;

Ordina:

Art. 1.

Per l'importazione delle uova da cova e del pollame vivo in genere, ivi compresi i pulcini di un giorno, appartenenti alle specie: gallo domestico (genere Gallus), faraona o Numida Meleagris (genere Numida), tacchino o Meleagris Gallopavo (genere Meleagris), anitra domestica (genere Anser), oca domestica (genere Anser), destinati all'allevamento, provenienti da qualsiasi Paese estero, è richiesta la preventiva autorizzazione sanitaria di cui all'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di una domanda con le indicazioni di cui all'art. 2 della ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968 e secondo le modalità di cui alle circolari ministeriali n. 22 del 17 febbraio 1972 e n. 15 del 28 marzo 1985.

Art. 2.

L'autorizzazione è rilasciata alla condizione che da apposita dichiarazione, da allegare alla domanda, rilasciata dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio, risulti che l'incubatoio ed i locali di allevamento per i pulcini da importare e per quelli ottenuti da uova da cova importate, locali nei quali dovrà essere attuata la quarantena di cui al successivo art. 3, rispondano alle condizioni di cui all'unito allegato (capitoli 1 e 2) e sia possibile attuare le norme precauzionali sanitarie ivi indicate.

Il numero delle uova da cova, relativo ad ogni singola domanda, dovrà corrispondere alla capacità ricettiva del locale o dei locali degli allevamenti prescelti per la quarantena, indicati nelle domande stesse, con una possibilità di maggiorazione non superiore al 15%.

Art. 3.

I pulcini di importazione delle specie di cui al precedente art. 1 debbono essere tenuti in quarantena nei locali di allevamento per dieci settimane.

I pulcini ottenuti da uova da cova importate debbono egualmente essere tenuti in quarantena in locali di allevamento per dieci settimane.

Per i pulcini destinati alla produzione della carne la quarantena è limitata al periodo di allevamento, se tale periodo supera le dieci settimane la quarantena è limitata al periodo di tempo di cui ai precedenti commi.

Qualora i pulcini di un giorno nati da uova da cova importate debbano essere riesportati, essi sono esenti dalla quarantena.

Art. 4.

Durante la quarantena dovranno essere osservate le disposizioni di cui al cap. 3 dell'allegato.

Durante detto periodo il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente attuerà una attività di vigilanza secondo le disposizioni di cui al cap. 4 dello stesso allegato.

Art. 5.

Le disposizioni recate dalle ordinanze ministeriali 26 gennaio 1968, 7 ottobre 1976, 10 gennaio 1983 citate in premessa le quali siano incompatibili o in contrasto con la presente ordinanza, sono abrogate.

Sono abrogate le ordinanze ministeriali 26 luglio 1983, 26 maggio 1984 e 16 luglio 1985 citate in premessa.

Le autorizzazioni ministeriali rilasciate ai sensi delle ordinanze ministeriali, di cui al secondo comma del presente articolo, restano valide sino alla data di scadenza indicata nelle autorizzazioni stesse.

Art. 6.

La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ad eccezione che per la specie tacchino o Meleagris Gallopavo (genere Meleagris) per la quale le norme della presente ordinanza entreranno in vigore a partire dal 4 marzo 1986.

Roma, addì 25 gennaio 1986

p. *Il Ministro:* CAVIGLIASSO

ALLEGATO

Cap. 1.

Incubatoi

Le uova importate debbono essere immesse in incubatrici diverse per ciascuna partita proveniente da Paesi diversi; le incubatrici destinate all'incubazione delle uova importate così come pure le camere di schiusa relative, debbono essere poste in locali separati e destinati esclusivamente alle uova di importazione.

Tali locali debbono essere protetti da ogni contatto diretto o indiretto con altri volatili ed essere adatti ad una corretta disinfezione e disinfestazione.

Cap. 2.

Locali di allevamento

I locali destinati all'allevamento debbono essere ad uso esclusivo di quarantena.

Qualora vengano allegati volatili di età diverse la quarantena sarà prolungata del tempo intercorrente fra la prima ed ultima immissione.

I locali previsti per il ricovero degli animali durante il periodo di quarantena debbono essere protetti da ogni contatto con altri volatili e non debbono far parte di allevamenti né di incubatoi.

La distanza fra i locali di quarantena ed altri allevamenti non deve essere inferiore a 100 metri.

I locali di allevamento devono essere situati entro un recinto perfettamente chiuso e protetto da una rete metallica di due metri di altezza situata a 10 metri dai locali di isolamento. La distanza della recinzione dai locali di isolamento può essere inferiore a 10 metri qualora nelle vicinanze dei locali di isolamento stessi non esistano altri allevamenti avicoli.

L'entrata della recinzione come pure le porte dei locali devono essere munite di serrature. La porta di entrata del personale non deve permettere l'accesso dei veicoli. L'accesso riservato ai veicoli deve essere munito di serratura e di vasca di disinfezione delle ruote dei veicoli stessi, della lunghezza di metri 4 e della profondità di 0,50 metri; in alternativa alla vasca di disinfezione è consentito l'uso di dispositivi anche mobili per una razionale disinfezione a mezzo di pompa a pressione, degli autoveicoli prima del loro ingresso negli allevamenti.

Il silo di stoccaggio dei mangimi deve essere collocato all'esterno della recinzione o comunque essere caricato dall'esterno.

Annesso ai locali di allevamento deve essere previsto un locale per la distruzione dei cadaveri e dei rifiuti con inceneritore o fossa o calce viva e di un locale per il lavaggio del materiale e del vestiario.

Detti locali debbono essere situati obbligatoriamente all'interno della recinzione e preferibilmente sotto un medesimo tetto.

L'insieme delle installazioni deve permettere pulizia, disinfezioni e disinfestazioni efficaci.

Vi deve essere allestito un dispositivo per il lavaggio delle mani e il pediluvio.

Vestiario o vestiti di protezione e stivali di gomma debbono essere tenuti a disposizione del personale.

Cap. 3.

Quarantena

A) Personale.

L'allevamento del pollame e l'incubazione delle uova debbono essere condotti sotto la responsabilità di persone nominativamente designate dall'importatore e segnalate all'USL competente per territorio.

Tale personale è il solo autorizzato ad entrare nei locali di quarantena.

Il personale stesso non deve possedere pollame né venire a contatto con altri volatili.

La consegna dei mangimi sfusi viene fatta nel silo situato all'esterno della recinzione.

La consegna dei mangimi in sacchi deve avvenire attraverso la porta di entrata della recinzione.

Il personale addetto ai controlli ufficiali deve fare uso del vestiario di protezione e degli stivali di gomma tenuti a disposizione nei locali di quarantena.

B) Disinfezioni.

L'insieme delle installazioni e del materiale deve essere facilmente disinfettabile a mezzo gassificazione soprattutto con formalina.

Prima dell'arrivo e dopo la partenza degli animali i locali e i materiali sono lavati e disinfettati secondo le prescrizioni delle USL.

Un vuoto sanitario di due settimane dopo la prima disinfezione deve essere osservato fra ogni immissione di volatili.

Tutti i rifiuti (imballaggi, sacchi) debbono essere distrutti e le lettiere e lo sterco trattati secondo le prescrizioni delle USL.

Cap. 4.

Vigilanza

Un registro di entrata c/o di uscita degli animali deve essere tenuto e vi debbono essere indicati tutti gli incidenti di allevamento ivi compresi i casi di morte.

Se la percentuale di mortalità nel corso di una settimana supera l'8% dei volatili presenti, deve esserne informato il servizio veterinario dell'USL.

Il servizio veterinario è tenuto ad effettuare almeno tre controlli: uno all'arrivo degli animali importati o alla schiusa delle uova importate, uno nel corso della prima settimana di allevamento e un altro alla fine della quarantena.

Nel corso della prima visita saranno effettuati prelievi di volatili per accertare eventuali contaminazioni da salmonelle, micoplasmi, clamidie e virus delle malattie respiratorie del pollame.

Nel corso della visita effettuata durante l'allevamento saranno prelevati animali malati o in ritardo di crescita per effettuare opportune analisi di laboratorio presso gli istituti zooprofilattici.

86A0690

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.a.s. Molino Emilio Capelli* di Broni (Pavia):
periodo: dal 4 marzo 1985 al 1° settembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Italrettile* di Montodine (Cremona):
periodo: dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984 e seguenti: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Italrettile* di Montodine (Cremona):
periodo: dal 4 marzo 1985 al 1° settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984 e seguenti: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Lario 1898 calzaturificio* di Cirimido (Como):
periodo: dal 4 agosto 1985 al 1° settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Lario 1898 calzaturificio* di Cirimido (Como):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Zerbinati costruzioni ferroviarie e meccaniche*, con sede in Milano e stabilimento in Mozzate (Como):
periodo: dal 6 maggio 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Redaelli industrie metallurgiche Dervio* di Dervio (Como):
periodo: dal 1° aprile 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1981 e seguenti: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 143/85.

8) *S.r.l. Simon Athis* di Orzinuovi (Brescia):
periodo: dal 25 febbraio 1985 al 25 agosto 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Rovetta presse* di Pavone del Mella (Brescia):
periodo: dal 5 novembre 1984 al 5 maggio 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. Polistil generale giocattoli* di Cologne Bresciano (Brescia):
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Filature riunite Augusta*, con sede in Milano e stabilimento in Paderno Franciacorta (Brescia):
periodo: dal 14 gennaio 1985 al 14 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 3 maggio 1985 e seguenti: dal 16 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

12) *ditta Modelleria bresciana* di Brescia, fallita il 15 ottobre 1984:
periodo: dal 16 ottobre 1984 al 14 aprile 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

13) *ditta Modelleria Bresciana* di Brescia, fallita il 15 ottobre 1984:
periodo: dal 15 aprile 1985 al 14 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

14) *S.d.f. Pulicrom di Freddi Giancarlo* di Lodrino (Brescia), fallita il 26 febbraio 1985:
periodo: dal 27 febbraio 1985 al 25 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

15) *S.d.f. Pulicrom di Freddi Giancarlo* di Lodrino (Brescia), fallita il 26 febbraio 1985:
periodo: dal 26 agosto 1985 al 24 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

16) *S.p.a. Fabbrica italiana d'armi P. Beretta*, con sede in Brescia, stabilimento in Gardone Val Trompia (Brescia) ed unità di Roma:
periodo: dal 21 ottobre 1985 al 31 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1984 e seguenti: dal 24 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. ATEA - Apparecchiature termostatiche e affini* di Bardello (Varese):
periodo: dal 10 giugno 1985 all'8 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

18) *S.a.s. Paolo Ceriani di Zandoni Giancarlo & C.* di Sesto Calende (Varese):
periodo: dal 21 aprile 1985 al 20 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Fratelli Guenzani* di Gallarate (Varese):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985 e seguenti: dal 4 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Spalt - Lavorazioni tessili*, sede in Milano e stabilimento in Gallarate (Varese):
periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984 e seguenti: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Fema* di Cortenuova (Bergamo):
periodo: dal 7 ottobre 1985 al 6 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

22) *Ditta Termoplastic di Carminati Luigi* di Canonica d'Adda (Bergamo), fallita il 22 novembre 1984:
periodo: dal 19 agosto 1985 al 23 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 22 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge 301/79 e successive proroghe.

23) *S.p.a. Manzoni presse*, con sede in Lecco e stabilimento in Calolziocorte (Bergamo):
periodo: dal 13 maggio 1985 al 10 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Same trattori* di Treviglio (Bergamo):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. General Medical Merate* di Seriate (Bergamo):
periodo: dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: no.

26) *S.p.a. Polenghi Lombardo*, sede di Milano, stabilimenti in Lodi, frazione S. Grato (Milano), Bressanvido (Vicenza) e depositi vari dislocati sul territorio nazionale:
periodo: dal 1° febbraio 1985 al 28 luglio 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: no.

27) *S.p.a. Rizzoli editore*, sede ed unità di Milano:
periodo: dal 10 dicembre 1984 al 9 giugno 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Rockwell Rimoldi di Olcella* di Busto Garofalo (Milano):
periodo: dal 13 febbraio 1984 al 12 agosto 1984;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 7 giugno 1983 e seguenti: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: no.

29) *S.p.a. Rockwell Rimoldi di Olcella* di Busto Garofalo (Milano):
periodo: dal 13 agosto 1984 al 10 febbraio 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 7 giugno 1983 e seguenti: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: no.

30) *S.r.l. Elettrotecnica Varco* di Castelleone (Cremona):
periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Prebeton cavi*, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Montebello della Battaglia (Pavia):
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

32) *S.r.l. Alluminio Mauceri Italia* di Borghetto Lodigiano (Milano):
periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Società cementi armati centrifugati*, con sede in Milano, stabilimenti in Milano e Mortara (Pavia):
periodo: dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Società cementi armati centrifugati*, con sede in Milano, stabilimenti in Milano e Mortara (Pavia):
periodo: dal 1° aprile 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

35) *S.a.s. Officine Fabio Panigalli* di Cologno Monzese (Milano), fallita il 5 aprile 1985:
periodo: dal 5 aprile 1985 al 5 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

36) *S.r.l. Saltex di Sesler Alberto & C.* di Legnano (Milano):
periodo: dal 10 settembre 1984 al 10 marzo 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

37) *S.r.l. La Nuova carpenteria* di Concorezzo (Milano), fallita il 21 febbraio 1985:
periodo: dal 21 febbraio 1985 al 18 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

38) *S.r.l. Clae* di Milano, fallita il 12 marzo 1985:
periodo: dal 12 marzo 1985 all'8 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

39) *S.p.a. G.T.I.*, sede di Milano ed unità nazionali:
periodo: dal 1° maggio 1985 al 2 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: no.

40) *S.r.l. Siem* di Aicurzio (Milano), fallita il 9 maggio 1985:
periodo: dal 9 maggio 1985 al 9 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

41) *Codelfa imprese riunite Codelfa Colombo*, sede di Milano, filiali di Roma, cantieri di Pavia, Arbatax (Nuoro) e Campo di Fano (Ancona), magazzino di Tortona, fallita il 27 dicembre 1984:
periodo: dal 28 gennaio 1985 al 28 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive progoghe.

42) *S.p.a. SECI - Società elettrotecnica chimica italiana* di Milano:
periodo: dal 17 dicembre 1984 al 16 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1983 e seguenti: dal 21 dicembre 1981;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. Iplave*, sede di Milano, stabilimento di Arco (Trento), uffici di Milano e depositi vari:
periodo: dal 22 luglio 1985 al 20 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1982 e seguenti: dal 27 luglio 1981;
pagamento diretto: si.

44) *S.r.l. Valigeria italiana - Valital* di Monza (Milano):
periodo: dal 5 maggio 1984 al 4 novembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984 e seguenti: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

45) *S.r.l. Valigeria italiana - Valital* di Monza (Milano):
periodo: dal 5 novembre 1984 al 5 maggio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984 e seguenti: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

46) *S.p.a. Torcitura Grezzago Zoja*, sede di Milano e stabilimento in Grezzago (Milano):
periodo: dal 24 ottobre 1983 al 22 aprile 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 22 gennaio 1983 e seguenti: dal 25 ottobre 1981;
pagamento diretto: si.

47) *S.p.a. Torcitura Grezzago Zoja*, sede di Milano e stabilimento in Grezzago (Milano):
periodo: dal 23 aprile 1984 al 21 ottobre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 22 gennaio 1983 e seguenti: dal 25 ottobre 1981;
pagamento diretto: si.

48) *S.p.a. Torcitura Grezzago Zoja*, sede di Milano e stabilimento di Grezzago (Milano):
periodo: dal 22 ottobre 1984 al 20 gennaio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 22 gennaio 1983 e seguenti: dal 25 ottobre 1981;
pagamento diretto: si.

49) *Gruppo Ercole Marelli:* 1) S.p.a. Aermarelli, sede di Milano e stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano); 2) S.p.a. E. Marelli - Elettromeccanica generale di Milano e stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano):
periodo: dall'8 luglio 1985 al 6 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1981 e seguenti: dall'8 luglio 1981;
pagamento diretto: si.

50) *S.p.a. E. Marelli & C. Holding*, sede di Milano, stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano):
periodo: dall'8 luglio 1985 al 6 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1981 e seguenti: dall'8 luglio 1981;
pagamento diretto: si.

51) *S.p.a. Ferro fabbrica italiana macchine edili*, sede di Milano e stabilimento di Cusano Milanino (Milano):
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

52) *S.p.a. Sarni* di Bertonico (Milano):
periodo: dal 22 ottobre 1984 al 21 aprile 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

53) *S.p.a. Sarni* di Bertonico (Milano):
periodo: dal 22 aprile 1985 al 20 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

54) *S.a.s. Helene Curtis*, sede in Milano, stabilimenti in Milano e Buccinasco (Milano):
periodo: dal 25 novembre 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 11 agosto 1982 e seguenti: dal 31 maggio 1982;
pagamento diretto: si.

55) *S.a.s. Germaine Monteil*, sede ed uffici in Milano, stabilimento in Buccinasco (Milano):
periodo: dal 25 novembre 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 11 agosto 1982 e seguenti: dal 31 maggio 1982;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. Ente bacini*, con sede e stabilimento in Genova:
periodo: dal 26 agosto 1985 al 24 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 25 febbraio 1985;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Nuova Multedo*, con sede e stabilimento in Genova-Sestri:
periodo: dal 7 ottobre 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Nuova Sanac*, con sede in Genova e stabilimento in Genova-Bolzaneto:
periodo: dal 5 agosto 1985 all'8 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 7 febbraio 1983;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Dufour*, con sede in Genova-Cornigliano:
periodo: dal 1° dicembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1981: dal 1° marzo 1981;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Cartiera di Ascoli*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento in Genova-Voltri:
periodo: dal 26 maggio 1985 al 24 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 26 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Istituto biochimico farmaceutico Fassi*, con sede in Torino e stabilimento in Vallecrosia (Imperia):
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione - CIPI 28 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.n.c. Diodoro Ercole*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo):
periodo: dal 4 marzo 1985 al 2 giugno 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 1° marzo 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento procedura.

8) *S.n.c. Diodoro Ercole*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo):
periodo: dal 3 giugno 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 1° marzo 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento procedura.

9) *S.r.l. Laterizi F.lli di Carlantonio*, con sede in Montorio al Vomano (Teramo):
periodo: dal 6 maggio 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 2 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento procedura.

10) *S.p.a. Apell*, con sede in San Giovanni Teatino (Chieti):
periodo: dal 2 gennaio 1984 al 5 maggio 1984;
causale: ristrutturazione - CIPI 22 febbraio 1985;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 1° gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Apell*, con sede in San Giovanni Teatino (Chieti):
periodo: dal 6 maggio 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 6 maggio 1984;
pagamento diretto: no.

12) *S.p.a. C.I.R. - Cartiere italiane riunite*, con sede legale in Roma e stabilimento in Chieti Scalo:
periodo: dal 27 maggio 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1983: dal 1° dicembre 1982;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Idrosud*, con stabilimento in Grottole (Matera):
periodo: dall'11 agosto 1985 al 10 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1985: dal 13 agosto 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento procedura.

14) *Salumificio lucano*, con sede in Tricarico (Matera):
periodo: dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione - CIPI 28 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

15) *Salumificio lucano*, con sede in Tricarico (Matera):
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione - CIPI 28 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

16) *F.lli Andrisani, di Antonio*, con sede in Matera:
periodo: dal 28 gennaio 1985 al 28 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 1° febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

17) *F.lli Andrisani, di Antonio*, con sede in Matera:
periodo: dal 29 luglio 1985 al 2 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 1° febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. I.L.P.A. - Industria lucana prodotti alimentari*, con sede in Potenza:
periodo: dal 31 dicembre 1984 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 3 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. I.L.P.A. - Industria lucana prodotti alimentari*, con sede in Potenza:
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 3 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Laterificio Di-Bi*, con sede in Pisticci Scalo (Matera):
periodo: proroga da 54 a 60 mesi;
causale: eventi sismici;
primo decreto ministeriale 19 ottobre 1982: dal 23 novembre 1981;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 12 della legge 22 dicembre 1980, n. 874.

21) *S.r.l. Società tipografica editrice sud*, con sede in Potenza:
periodo: proroga da 42 a 48 mesi;
causale: eventi sismici;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1982: dal 23 novembre 1981;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 12 della legge 22 dicembre 1980, n. 874.

22) *S.p.a. Laterizi dott. Cesare Dima*, con stabilimento in Luzzi (Cosenza):
periodo: dal 1° dicembre 1984 al 1° giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
pagamento diretto: no.

23) *Ciliberto S.p.a. - Industria laterizi*, con sede in Crotone:
periodo: dal 28 gennaio 1985 al 28 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 31 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Nuova Sanac*, con sede legale in Genova e stabilimento in Taranto:
periodo: dal 1° maggio 1985 al 2 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
pagamento diretto: no.

25) *S.p.a. Alfa gomma sud*, con sede in Teramo:
periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 15 febbraio 1983: dal 6 settembre 1982;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Calzaturificio Damiano*, con sede in Guardiagrele (Chieti):
periodo: dal 29 luglio 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1984: dal 1° agosto 1983;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Chromolit Italia*, con sede in Sulmona (L'Aquila):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 14 giugno 1984: dal 1° dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Apell*, con sede in S. Giovanni Teatino (Chieti):
periodo: dal 4 novembre 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 6 maggio 1984;
pagamento diretto: no.

29) *S.r.l. Laterizi F.lli di Carlantonio*, con sede in Montorio al Vomano (Teramo):
periodo: dal 4 novembre 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 2 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure.

30) *S.r.l. SP.AN.*, con sede in Colonnella (Teramo):
periodo: dal 28 ottobre 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 novembre 1983;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983: dal 4 novembre 1982;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

31) *I.G.C. - Industria giocattoli cinematografici*, con sede in Lanciano (Chieti):
periodo: dal 17 giugno 1985 al 15 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 19 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. La Tegolaia sud*, con sede e stabilimento in Chieti Scalo:
periodo: dal 24 giugno 1985 al 22 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: no.

33) *S.p.a. FUSAC*, con sede in Chieti Scalo:
periodo: dal 25 novembre 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 13 ottobre 1983: dal 31 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

34) *S.p.a. Peligna - Costruzioni meccaniche*, con sede in Pratola Peligna (L'Aquila):
periodo: dal 20 maggio 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1984: dal 20 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento procedure CIGS.

35) *S.p.a. Nova prefabbricati*, con sede in Giulianova (Teramo):
periodo: dal 13 ottobre 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985:
primo decreto ministeriale 5 novembre 1984: dal 10 aprile 1984:
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Maglificio Gran Sasso*, con sede in S. Egidio alla Vibrata e stabilimenti in S. Egidio alla Vibrata e Garrufo di S. Omero (Teramo):
periodo: dal 24 novembre 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Polycips*, con sede in Baragiano (Potenza):
periodo: dal 15 luglio 1985 al 13 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 17 gennaio 1985: dal 17 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

38) *S.r.l. Sapitalia*, con sede in Bernalda (Matera):
periodo: dal 6 maggio 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1979
primo decreto ministeriale 23 maggio 1979: dal 1° aprile 1978;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

39) *S.p.a. Ferbona & C.*, con sede in Matera:
periodo: dal 2 settembre 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 1° giugno 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento procedure CIGS.

40) *S.p.a. F.I.L.I.M. - Fabbrica italiana lane industriali meridionale*, con sede in Viggiano (Potenza):
periodo: dal 12 agosto 1985 al 10 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
prima concessione: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

41) *S.a.s. De Rose Giuseppe & C., di Francesco De Rose*, con sede in Montalto Uffugo (Cosenza):
periodo: dal 21 gennaio 1985 al 21 aprile 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° marzo 1985;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1985: dal 23 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

42) *S.r.l. Valconf*, con sede in Magliano dei Marsi (L'Aquila):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1984: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento procedure CIGS.

43) *Campodonico Gerolamo*, con sede in Rapallo (Genova):
periodo: dal 1° settembre 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° marzo 1984;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

44) *S.r.l. Fabel manifatture*, con sede in Alba Adriatica (Teramo):
periodo: dal 5 gennaio 1986 al 12 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 settembre 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 12 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301.

45) *S.p.a. Emerson Electronics* - (in liquidazione), centro assistenza tecnica di Torino, Brescia e Genova:
periodo: dall'8 luglio 1985 al 6 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 febbraio 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1982: dal 10 ottobre 1981;
pagamento diretto: si.

46) *S.p.a. Eridania Z.N.*, con sede in Genova ed unità nazionali:
periodo: dal 20 maggio 1985 al 24 novembre 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento procedure CIGS.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.r.l. Tanodo*, con sede in Pietralba di Arcola (La Spezia) e stabilimento in Pianezza (Torino):
periodo: dal 5 settembre 1984 al 3 marzo 1985;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Tanodo*, con sede in Pietralba di Arcola (La Spezia) e stabilimento in Pianezza (Torino):
periodo: dal 4 marzo 1985 al 1° settembre 1985;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

3) *Sir*, con sede e stabilimento in Rota (Torino):
periodo: dal 31 gennaio 1983 al 1° luglio 1983;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

4) *Eurocab S.p.a.*, stabilimento in Grugliasco (Torino):
periodo: dal 18 giugno 1983 al 22 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984 e seguenti: dal 16 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

5) *Eurocab S.p.a.*, stabilimento in Grugliasco (Torino):
periodo: dal 23 dicembre 1984 al 20 gennaio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984 e seguenti: dal 16 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. CTM - Cinotto termomeccanica* di Valperga (Torino):
periodo: dal 25 febbraio 1985 al 18 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983 e seguenti: dal 20 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. F.A.I.*, con sede in Chiusano d'Asti e stabilimento in Ciriè (Torino):
periodo: dall'11 febbraio 1985 all'11 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Selettric* di Torino, fallita il 2 marzo 1985:
periodo: dal 4 febbraio 1985 al 4 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

9) *S.r.l. Selettric* di Torino, fallita il 2 marzo 1985:
periodo: dal 5 agosto 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

10) *S.r.l. I.M.C. - Industria metallurgica carmagnolese* di Carmagnola (Torino):
periodo: dal 25 febbraio 1985 al 25 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. I.M.C. - Industria metallurgica carmagnolese* di Carmagnola (Torino):
periodo: dal 26 agosto 1985 al 24 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
prima concessione: dal 25 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

12) *S.n.c. Bernardo Genisio* di Pont Canavese (Torino):
periodo: dal 1° maggio 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Gallino gomma*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento in Torino-Santa Margherita:
periodo: dal 28 gennaio 1985 al 28 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 luglio 1983 e seguenti: dal 31 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Gallino gomma*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento in Torino - Santa Margherita:
periodo: dal 29 luglio 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 luglio 1983 e seguenti: dal 31 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Lita* di Torino:
periodo: dal 1° aprile 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1981 e seguenti: dal 1° aprile 1981;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Lita* di Torino:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1981 e seguenti: dal 1° aprile 1981;
pagamento diretto: si.

17) *S.a.s. Industria biellese di A. Caucino* di Torino, fallita il 22 novembre 1984:
periodo: dal 29 ottobre 1984 al 28 aprile 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983 e seguenti: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79, e successive proroghe.

18) *S.p.a. Carello industriale* unità di Torino:
periodo: dal 21 ottobre 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: causa d'intervento ex art. 2 della legge n. 675/77 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 22 luglio 1981 e seguenti: dal 20 aprile 1981;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Clip* di Ciriè (Torino):
periodo: dal 4 settembre 1983 al 4 marzo 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 9 febbraio 1983 e seguenti: dal 6 settembre 1982;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Clip* di Ciriè (Torino):
periodo: dal 5 marzo 1984 al 2 settembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 9 febbraio 1983 e seguenti: dal 6 settembre 1982;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. STM - Società trattamento metallo*, con sede in Torino e stabilimento in Carmagnola (Torino):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. Fulgens*, con sede in Milano e stabilimento in Pozzolo Formigaro (Alessandria):
periodo: dall'11 marzo 1985 all'8 settembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. G.B.G. - Gambarotta di Inga & C.*, con sede e stabilimento in Serravalle Scrivia (Alessandria):
periodo: dal 24 giugno 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1983 e seguenti: dal 28 giugno 1982;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Borma*, con sede in Milano e stabilimento in Acqui Terme (Alessandria):
periodo: dal 20 maggio 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

25) *S.r.l. Fornace Valcurone* di Pontecurone (Alessandria):
periodo: dal 27 maggio 1985 al 24 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Felice Schiavetti & Figlio* di Stazzano (Alessandria);
periodo: dal 13 maggio 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984 e seguenti: dal 16 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

27) *Officine Angelo Panelli* di Alessandria:
periodo: dal 21 aprile 1985 al 21 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1982: dal 19 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

28) *S.n.c. Eva gomma*, con sede e stabilimento in Crescentino (Vercelli):
periodo: dal 19 agosto 1984 al 17 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

29) *S.n.c. Eva gomma*, con sede e stabilimento in Crescentino (Vercelli):
periodo: dal 18 febbraio 1985 al 18 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
prima concessione: dal 19 agosto 1984;
pagamento diretto: si.

30) *S.a.s. Ceramica Rey*, con sede e stabilimento in Ronco Biellese (Vercelli):
periodo: dal 1° giugno 1983 al 1° dicembre 1983;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

31) *S.a.s. Ceramica Rey*, con sede e stabilimento in Ronco Biellese (Vercelli):
periodo: dal 2 dicembre 1983 al 3 giugno 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
prima concessione: dal 1° giugno 1983;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Alfonso Bialetti* di Crusinallo di Omegna (Novara):
periodo: dal 6 maggio 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Alfonso Bialetti* di Crusinallo di Omegna (Novara):
periodo: dal 4 novembre 1985 al 4 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
prima concessione: dal 6 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Pep Rose* di Borgomanero (Novara), fallita il 22 aprile 1985:
periodo: dal 10 dicembre 1984 al 9 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984 e seguenti: dal 13 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

35) *S.p.a. Pep Rose* di Borgomanero (Novara), fallita il 22 aprile 1985:
periodo: dal 10 giugno 1985 all'8 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984 e seguenti: dal 13 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

36) *S.a.s. Honeconf* di Hone (Aosta):
periodo: dal 19 marzo 1985 al 15 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

37) *S.a.s. Honeconf* di Hone (Aosta):
periodo: dal 16 settembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
prima concessione: dal 19 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

38) *S.a.s. I.C.S - Valle d'Aosta* di Hone (Aosta), fallita l'11 giugno 1985:
periodo: dal 1° marzo 1985 al 1° settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

39) *S.a.s. I.C.S. - Valle d'Aosta* di Hone (Aosta), fallita l'11 giugno 1985:
periodo: dal 2 settembre 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
prima concessione: dal 1° marzo 1985;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

40) *S.a.s. C.I.S.* di Hone (Aosta), fallita l'11 giugno 1985:
periodo: dal 1° marzo 1985 al 1° settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

41) *S.a.s. C.I.S.* di Hone (Aosta), fallita l'11 giugno 1985:
periodo: dal 2 settembre 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
prima concessione: dal 1° marzo 1985;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. SIV* di Arnaud (Aosta):
periodo: dall'11 novembre 1985 al 15 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982 e seguenti: dal 15 marzo 1982;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. SIV* di Arnaud (Aosta):
periodo: dal 16 settembre 1985 al 15 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982 e seguenti: dal 15 marzo 1982;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. Agria*, con sede e stabilimento in Ora (Bolzano):
periodo: dall'11 marzo 1985 all'11 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dall'11 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Agria*, con sede e stabilimento in Ora (Bolzano):
periodo: dall'11 settembre 1985 all'8 marzo 1986;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dall'11 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Ambach - Grandi cucine* di Caldaro (Bolzano):
periodo: dal 24 marzo 1985 al 24 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 24 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Ambach - Grandi cucine* di Caldaro (Bolzano):
periodo: dal 24 settembre 1985 al 22 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 24 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Aquafil* di Arco (Trento):
periodo: dal 31 ottobre 1984 al 31 aprile 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 marzo 1983: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Aquafil* di Arco (Trento):
periodo: dal 31 aprile 1985 al 1° novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 marzo 1983: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Cartiere Trentine* di Condino (Trento), fallita in data 10 maggio 1985:
periodo: dal 10 maggio 1985 al 10 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 10 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
vista la legge n. 301/79.

8) *S.p.a. Ognibeni e Vettori* di Rovereto (Trento):
periodo: dal 17 dicembre 1984 al 16 giugno 1985;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 17 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Costruzioni meccaniche di Pesaro*, con sede e stabilimento in Pesaro:
periodo: dal 26 maggio 1985 al 24 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1983: dal 30 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

10) *Wemico di Quagliardi Alfredo & C.*, con sede in Castelfidardo (Ancona), fallita il 13 maggio 1985:
periodo: dal 13 maggio 1985 al 10 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 13 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
vista la legge n. 301/79.

11) *S.r.l. CIP - Compagnia italiana prefabbricati*, con sede in Fano e stabilimento in Lucrezia di Cartoceto (Pesaro):
periodo: dall'8 ottobre 1984 all'8 aprile 1985;
causale: ristrutturazione;
prima concessione: dall'8 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. CIP - Compagnia italiana prefabbricati*, con sede in Fano e stabilimento in Lucrezia di Cartoceto (Pesaro):
periodo: dall'8 aprile 1985 al 7 luglio 1985;
causale: ristrutturazione;
prima concessione: dall'8 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. S.E.S.*, con sede e stabilimento in Monteroberto (Ancona):
periodo: dal 25 febbraio 1985 al 25 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 25 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. S.E.S.*, con sede e stabilimento in Monteroberto (Ancona):
periodo: dal 25 agosto 1985 al 24 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 25 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Calzaturificio Botticelli Eros*, con sede in Montegranaro e stabilimenti in Montegranaro e Lido di Fermo:
periodo: dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Acqua minerale Sangemini*, con sede in Roma e stabilimento in Sangemini (Terni):
periodo: dal 12 febbraio 1984 al 12 agosto 1984;
causale: ristrutturazione;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982: dal 15 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Acqua minerale Sangemini*, con sede in Roma e stabilimento in Sangemini (Terni):
periodo: dal 12 agosto 1984 al 16 febbraio 1985;
causale: ristrutturazione;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982: dal 15 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Gubbio ceramica I.C.E.* di Gubbio (Perugia):
periodo: dal 1° aprile 1984 al 1° ottobre 1984;
causale: ristrutturazione;
primo decreto ministeriale 9 febbraio 1983: dal 5 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Gubbio ceramica I.C.E.* di Gubbio (Perugia):
periodo: dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985;
causale: ristrutturazione;
primo decreto ministeriale 9 febbraio 1983: dal 5 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

20) *S.a.s. Manifatture Vittoria di Marani Paola e C.* di Foligno (Perugia), fallita in data 12 marzo 1985:
periodo: dal 12 marzo 1985 all'8 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 12 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
vista la legge n. 301/79.

21) *S.r.l. SO.GE.I.*, con sede in Napoli e stabilimento di Taverne di Corciano (Perugia), fallita in data 13 giugno 1984:
periodo: dal 13 giugno 1984 al 13 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 13 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
vista la legge n. 301/79.

22) *I.M.E.R. - Industrie metalmeccaniche riunite*, con sede in Palermo e stabilimento di Partanna Mondello-Palermo:
periodo: dal 2 gennaio 1984 al 2 luglio 1984;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: no.

23) *I.M.E.R. - Industrie metalmeccaniche riunite*, con sede in Palermo e stabilimento di Partanna Mondello-Palermo:
periodo: dal 2 luglio 1984 al 29 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: no.

24) *S.p.a. I.M.E.R. - Industrie metalmeccaniche riunite*, stabilimento di Belpasso (Catania) (ex Elmesa):
periodo: dal 17 aprile 1983 al 17 luglio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1981: dal 17 aprile 1983;
pagamento diretto: no.

25) *S.p.a. Gala Italia*, con sede e stabilimento in Catania:
periodo: dal 4 marzo 1985 al 1° settembre 1985;
causale: ristrutturazione;
prima concessione: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Caminiti & C.*, con sede e stabilimento in Catania:
periodo: dal 7 gennaio 1985 al 7 luglio 1985;
causale: riorganizzazione;
prima concessione: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: no.

27) *S.p.a. Genal*, stabilimento di Dagnino (Palermo):
periodo: dal 12 marzo 1984 al 12 settembre 1984;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 12 marzo 1984;
pagamento diretto: no.

28) *S.p.a. Genal*, stabilimento di Dagnino (Palermo):
periodo: dal 12 settembre 1984 al 10 marzo 1985;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 12 marzo 1984;
pagamento diretto: no.

29) *S.p.a. Cipal*, di Canicattì contrada Andolina (Agrigento):
periodo: dal 10 giugno 1984 al 10 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1983: dal 21 giugno 1982;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Cipal*, di Canicattì contrada Andolina (Agrigento):
periodo: dal 10 dicembre 1984 al 9 giugno 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1983: dal 21 giugno 1982;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Sicilpack*, con sede in Messina e stabilimento in Spatafora (Messina):
periodo: dal 3 dicembre 1984 al 3 giugno 1985;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Sicilpack*, con sede in Messina e stabilimento in Spatafora (Messina):
periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Sicilpa*, con sede e stabilimento in Palermo:
periodo: dal 10 febbraio 1985 al 10 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Sicilpa*, con sede e stabilimento in Palermo:
periodo: dal 10 agosto 1985 al 10 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Geraci Saverio & C.* di Palermo:
periodo: dal 15 ottobre 1984 al 15 aprile 1985;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 15 ottobre 1984;
pagamento diretto: no.

36) *S.p.a. Geraci Saverio & C.* di Palermo:
periodo: dal 15 aprile 1985 al 15 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 15 ottobre 1984;
pagamento diretto: no.

37) *S.p.a. Ondulor*, con sede in S. Giusta e stabilimento in Oristano:
periodo: dal 22 ottobre 1984 al 21 aprile 1985;
causale: ristrutturazione;
prima concessione: dal 22 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Cartiera di Arbatax*, con sede in Cagliari e stabilimento in Arbatax (Nuoro):
periodo: dal 22 agosto 1983 al 22 febbraio 1984;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 22 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Cartiera di Arbatax*, con sede in Cagliari e stabilimento in Arbatax (Nuoro):
periodo: dal 22 febbraio 1984 al 25 agosto 1984;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 22 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Cosmin - Manutenzioni industriali*, con sede in Cagliari e stabilimento in Capoterra (Cagliari):
periodo: dal 9 settembre 1984 al 9 marzo 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 febbraio 1979: dall'11 settembre 1978;
pagamento diretto: si.

41) *S.p.a. Cosmin - Manutenzioni industriali*, con sede in Cagliari e stabilimento in Capoterra (Cagliari):
periodo: dal 9 marzo 1985 all'8 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 febbraio 1979: dall'11 settembre 1978;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. Calza Bloch* di S. Dorlingo della Valle (Trieste):
periodo: dal 29 aprile 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1982: dal 3 maggio 1982;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. Laterpulia Cirulli*, con sede e stabilimento in Celenza Valfortore (Foggia):
periodo: dal 31 dicembre 1984 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 31 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

44) *S.p.a. Laterpulia Cirulli*, con sede e stabilimento in Celenza Valfortore (Foggia):
periodo: dal 30 giugno 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 31 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Lebole Euroconf*, con sede in Arezzo e stabilimenti di Arezzo, Rassina di Castelfocognano (Arezzo) ed Empoli (Firenze):
periodo: dal 25 marzo 1984 al 25 settembre 1984;
causale: ristrutturazione;
primo decreto ministeriale 24 giugno 1981: dal 31 marzo 1980;
pagamento diretto: si.

46) *S.p.a. Lebole Euroconf*, con sede in Arezzo e stabilimenti di Arezzo, Rassina di Castelfocognano (Arezzo) ed Empoli (Firenze):
periodo: dal 25 settembre 1984 al 24 marzo 1985;
causale: ristrutturazione;
primo decreto ministeriale 24 giugno 1981: dal 31 marzo 1980;
pagamento diretto: si.

47) *S.p.a. Petit Pierre Sud*, con stabilimento in Bari, cantieri di Pomigliano d'Arco (Napoli) Valle Ufita (Avellino), Modugno (Bari), Surbo (Lecce), Foggia S. Salvo (Chieti):
periodo: dal 5 maggio 1985 al 10 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1983: dal 9 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

48) *S.p.a. Pan electric mediterranea*, con sede in Alghero (Sassari), sede amministrativa in Cameri (Novara) e stabilimenti in Alghero (Sassari), Cameri (Novara) e cantieri in varie regioni d'Italia:
periodo: dal 24 febbraio 1985 al 25 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1982: dal 1° marzo 1981;
pagamento diretto: si.

49) *S.p.a. Panelectric mediterranea*, con sede legale in Alghero (Sassari), sede amministrativa in Cameri (Novara), e stabilimenti in Alghero, Cameri, e cantieri in varie regioni d'Italia:
periodo: dal 28 agosto 1985 al 30 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1982: dal 1° marzo 1981;
pagamento diretto: si.

50) *S.p.a. Laterila*, con sede in Bergamo e stabilimenti in Crevalcore (Bologna), Villesse (Gorizia), Castel Mella (Brescia), S. Martino Buon Albergo (Verona) e Belfiore d'Adige (Verona):
periodo: dal 2 gennaio 1984 al 2 luglio 1984;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

51) *S.p.a. Laterila*, con sede in Bergamo e stabilimenti in Crevalcore (Bologna), Villesse (Gorizia), Castel Mella (Brescia), S. Martino Buon Albergo (Verona) e Belfiore d'Adige (Verona):
periodo: dal 2 luglio 1984 al 29 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

52) *S.p.a. S.T.A. - Sviluppo tecnologie avanzate*, con sede e stabilimento in Ferentino (Frosinone):
periodo: dal 15 gennaio 1985 al 15 luglio 1985;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 15 gennaio 1985;
pagamento diretto: no.

53) *S.p.a. S.T.A. - Sviluppo tecnologie avanzate*, con sede e stabilimento in Ferentino (Frosinone):
periodo: dal 15 luglio 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 15 gennaio 1985;
pagamento diretto: no.

54) *S.p.a. Breda fucine meridionale* di Bari, settore meccanico:
periodo: dal 2 luglio 1984 al 2 gennaio 1985;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

55) *S.p.a. Breda fucine meridionale* di Bari, settore meccanico:
periodo: dal 2 gennaio 1985 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

Crisi occupazionale area comune di Battipaglia (Salerno). Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R., sospesi dal 1° gennaio 1978 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da novanta a novantatre mesi;
delibera CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 1° aprile 1978.

Crisi occupazionale area casertana (comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro e Capua). Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nei lavori di completamento relativi al progetto PS3/147, disinquinamento golfo di Napoli, rete di canali e collettori nell'area casertana, sospesi dal 4 maggio 1981 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da cinquantaquattro a cinquantasette mesi;
delibera CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 5 agosto 1981.

Crisi occupazionale area comune di Napoli. Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di realizzazione delle opere pubbliche relative alla sistemazione sottopassi e zone a verde nell'ambito del comprensorio 167 di Napoli-Secondigliano; asse di collegamento svincolo Napoli-Est della tangenziale, quartiere 167 di Secondigliano e circunvallazione provinciale II lotto; lavori del piano urbanistico in applicazione legge 18 aprile 1962, n. 167, comprensorio di Napoli-Secondigliano I lotto, finanziati dal comune di Napoli, nonché costruzione della nuova centrale del latte di Napoli, finanziata dalla CASMEZ e resisi disponibili dal 17 settembre 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da nove a dodici mesi;
delibera CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

Crisi occupazionale area comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro e Capua (Caserta). Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel completamento dell'opera pubblica PS3/147 B, disinquinamento del golfo di Napoli, rete canali e collettori nell'area casertana, resisi disponibili dal 28 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da nove a dodici mesi;
delibera CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

Crisi occupazionale area comune di Acerenza (Potenza). Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nella costruzione di una diga in terra battuta, sospesi dall'11 dicembre 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data;

proroga da sei a nove mesi;
delibera CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

Crisi occupazionale area comune di Brindisi. Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, sospesi dal 30 ottobre 1978 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da ottantasette a novanta mesi;
delibera CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 8 febbraio 1979.

Crisi occupazionale area comuni di Melito, S. Antimo, Casandrino, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano (Napoli), S. Arpino e Succivo (Caserta). Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnati nei lavori relativi alla costruzione dei collettori fognari di cui al progetto speciale PS3/194, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 28 aprile 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da sei a nove mesi;
delibera CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

Crisi occupazionale area comune di Acerra (Napoli). Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° giugno 1978 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da novanta a novantatre mesi;
delibera CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 22 settembre 1978.

Crisi occupazionale area comune di Acerra (Napoli). Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° agosto 1979 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da settantacinque a settantotto mesi;
delibera CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 13 novembre 1981.

Crisi occupazionale area comune di Portovesme (Cagliari). Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi al terzo gruppo della centrale termoelettrica ENEL, sospesi dal 1° marzo 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da tre a nove mesi;
delibera CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 7 dicembre 1985.

Crisi occupazionale area comune di Acerra (Napoli). Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 15 ottobre 1978 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da ottantaquattro a ottantasette mesi;
delibera CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 9 febbraio 1979.

Crisi occupazionale area comune di Napoli. Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnati nella realizzazione della costruenda nuova centrale di sollevamento di Capodimonte-Scudillo, nonché per il trasferimento dell'intera portata di Serino al serbatoio di S. Giacomo dei Capri, finanziati dal comune di Napoli e resisi disponibili dal 19 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da nove a dodici mesi;
delibera CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

Crisi occupazionale area Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, sospesi dal 12 maggio 1980 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da sessantasei a sessantanove mesi;
delibera CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 19 settembre 1980.

Crisi occupazionale area provincia di Teramo nei territori dei comuni di Basciano, Canzano, Castelialto, Cellino Attanasio, Roseto degli Abruzzi, Morrodoro, Notaresco, Atri, Pineto, Teramo, Penna Sant'Andrea e Cermignano. Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nella costruzione della rete irrigua e di bonifica della Valle del Vomano, di cui al progetto CASMEZ PS23/318, II lotto, resisi disponibili dal 4 marzo 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da nove a quindici mesi;
delibera CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 7 dicembre 1985.

Crisi occupazionale area comuni di Caserta e Maddaloni (Caserta). Lavoratori dipendenti da aziende industriali operanti nella realizzazione dei lavori per il completamento del 1° lotto dell'opera pubblica variante alla s.s. 7 e s.s. 265 tra i comuni di Capua e Maddaloni, compresa la variante esterna dell'abitato di Caserta, resisi disponibili dal 29 agosto 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

concessione tre mesi;
delibera CIPI 19 dicembre 1985.

Crisi occupazionale area comune di Napoli. Lavoratori dipendenti da aziende industriali operanti nella realizzazione dell'opera pubblica della nuova sede della facoltà di scienze naturali, matematiche, fisiche e di economia e commercio in Monte S. Angelo - Napoli, resisi disponibili dal 20 giugno 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

concessione tre mesi;
delibera CIPI 19 dicembre 1985.

Crisi occupazionale area comuni di Caserta e Maddaloni (Caserta). Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della opera pubblica variante alla s.s.. 7 e s.s. 265, tra Capua e Maddaloni compresa la variante esterna dell'abitato di Caserta 1° lotto della s.s. 265 alla strada comunale per Tuoro di Caserta, sospesi dal 3 maggio 1982 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da quarantadue a quarantacinque mesi;
delibera CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982.

Crisi occupazionale area comune di Acerra (Napoli). Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 3 maggio 1982 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da quarantadue a quarantacinque mesi;
delibera CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982.

Crisi occupazionale area comune di Napoli-Bagnoli. Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 10 giugno 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da sei a nove mesi;
delibera CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

Crisi occupazionale area comuni di Nola e Marigliano (Napoli). Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3 121, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, sospesi dall'8 novembre 1982 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da trentasei a trentanove mesi;
delibera CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 22 giugno 1983.

Crisi occupazionale area comune di Noepoli e Senise (Potenza). Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nei lavori concernenti la costruzione della traversa sul fiume Sarmento e derivazione delle acque nell'invaso di Monte Cotugno - Progetti PS14.92, resisi disponibili dal 29 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

concessione e proroga a sei mesi;
delibera CIPI 19 dicembre 1985;

Crisi occupazionale area comune di Scanzano Jonico (Matera). Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei lavori di cui al progetto speciale 14/8815, relativi alla costruzione della rete di distribuzione della zona alta di Metaponto invasata alla diga di Monte Cotugno, condotta Sinni, resisi disponibili dal 7 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

concessione e proroga a sei mesi;
delibera CIPI 19 dicembre 1985;

Crisi occupazionale area comune di Pisticci (Matera). Lavoratori dipendenti dalle imprese industriali operanti nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona del Metaponto di cui al progetto speciale 23/558, resisi disponibili dal 2 gennaio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da ventuno a ventiquattro mesi;
delibera CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

Crisi occupazionale area comune di Montescaglioso (Matera). Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona alta del Metapontino di cui al progetto speciale 28/515, resisi disponibili dal 2 luglio 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da quindici a diciotto mesi;
delibera CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

Crisi occupazionale area comune di Salerno. Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nella realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale - lotto *F* per centosessantaquattro alloggi in località S. Eustacchio e lotto *D* per trecentotrentasei alloggi in località Matierno, finanziati con fondi della legge n. 219/81 per conto del comune di Salerno e resisi disponibili dal 4 marzo 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da nove a dodici mesi;
delibera CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

Crisi occupazionale area comune di Scanzano Jonico (Matera). Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nei lavori di cui al progetto speciale 14/8815, relativi alla costruzione della rete di distribuzione della zona alta di Metaponto invasata alla diga di Monte Cotugno, condotta Sinni, resisi disponibili dal 7 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da sei a nove mesi;
delibera CIPI 19 dicembre 1985.

Crisi occupazionale area comune di Fiumesanto (Sassari). Lavoratori dipendenti dall'azienda Dipenta impegnata nel completamento dei lavori del primo e secondo gruppo della termocentrale ENEL, sospesi dal 30 dicembre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:

proroga da nove a dodici mesi;
delibera CIPI 22 febbraio 1985;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985.

Crisi occupazionale area comune di Fiumesanto (Sassari). Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi al primo e secondo gruppo della centrale termoelettrica ENEL, sospesi dal 23 febbraio 1983 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da ventisette a trentatre mesi;
delibera CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1983.

Crisi occupazionale area comuni di Senise (Potenza) e Craparico (Matera). Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nella esecuzione delle «opere di adduzione acque Sinni by pass dell'esercizio provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo», resisi disponibili dal 3 ottobre 1983 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da nove a quindici mesi;
delibera CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

Crisi occupazionale area comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nei lavori relativi alla costruzione del serbatoio di Campolattaro (Benevento), progetto speciale PS29/20, resisi disponibili dal 29 luglio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

concessione e proroga a sei mesi;
delibera CIPI 19 dicembre 1985;

Crisi occupazionale area Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'Autostrada A-24, sospesi dal 2 maggio 1979 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da settantacinque a ottantuno mesi;
delibera CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1979.

Crisi occupazionale area Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'Autostrada A-24, sospesi dal 25 maggio 1981 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da cinquantuno a cinquantasette mesi;
delibera CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1981.

Crisi occupazionale area comuni di Noepoli e Senise (Potenza). Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nei lavori concernenti la costruzione della traversa sul fiume Sarmento e derivazione delle acque nell'invaso di Monte Cotugno, progetto PS14/92, resisi disponibili dal 29 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da sei a dodici mesi;
delibera CIPI 19 dicembre 1985;

Crisi occupazionale area comune di Pisticci (Matera). Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nei lavori concernenti opere di irrigazione di cui al progetto speciale 23/558, resisi disponibili dal 2 aprile 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da diciotto a ventuno mesi;
delibera CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

Crisi occupazionale area comune di Naro (Agrigento). Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento delle opere di primo stralcio della diga S. Giovanni sul fiume Naro, sospesi dal 16 maggio 1983 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da ventisette a trenta mesi;
delibera CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1984.

Crisi occupazionale area comune di S. Severo (Foggia). Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel completamento dei lavori delle condotte irrigue, di cui ai progetti 14/131 e 569 in capitanata, sospesi dal 1° settembre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:

proroga da dodici a quindici mesi;
delibera CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

Crisi occupazionale area comune Massafra (Taranto). Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nella ultimazione delle opere relative all'acquedotto del Sinni di Massafra, sospesi dal 14 gennaio 1985 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da nove a dodici mesi;
delibera CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 novembre 1985.

Crisi occupazionale aree comuni di Bivona ed Alessandria della Rocca (Agrigento). Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nei lavori di costruzione della diga Castello sul fiume Megazzolo, resisi disponibili dal 21 novembre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da diciotto a ventiquattro mesi;
delibera CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

Crisi occupazionale area provincia di Potenza. Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nella costruzione del nuovo itinerario stradale s.s. 93 Melfi-Potenza, quinto lotto, primo stralcio, resisi disponibili dal 19 ottobre 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da sei a nove mesi;
delibera CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

Crisi occupazionale area comune di Naro (Agrigento). Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nei lavori di costruzione della diga Furore sul torrente Buzzaito, resisi disponibili dal 13 giugno 1983 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da ventisette a trenta mesi;
delibera CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1984.

Crisi occupazionale area comune di Naro (Agrigento). Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nella costruzione dello sbarramento sul torrente Gibbesi, sospesi dal 6 giugno 1983 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da ventisette a trenta mesi;
delibera CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

86A0607

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 6/1986)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896 e successive modificazioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 26 del 6 luglio 1982, n. 5 del 21 febbraio 1985 e n. 2 del 22 gennaio 1986;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione, delle benzine aventi caratteristiche conformi alle specifiche CUNA ed alla normativa vigente, comprensivi delle imposte, sono fissati come segue:

benzina super	L./lt	1.320
benzina super senza piombo	»	1.345
benzina normale	»	1.270
benzina agricola	»	342
benzina pesca e piccola marina	»	314

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

Roma, addì 29 gennaio 1986

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

86A0747

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso a due posti di consigliere di Stato

Le prove scritte del concorso a due posti di consigliere di Stato, bandito con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 5 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1985, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 111 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 26 marzo 1985, avranno luogo nei giorni 3, 4, 5, 7 e 8 marzo 1986, con inizio alle ore 9, presso la sede del Consiglio di Stato sita in piazza Capo di Ferro n. 13, Roma.

86A0640

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinquanta posti di medico nel ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinquanta posti di medico in prova nel ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 8 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1985, avranno luogo nei giorni 3 e 4 marzo 1986, alle ore 8, in Roma presso il CIR - Centro internazionale Roma - Rome Ergife Hotel Palace, in via Aurelia n. 619 (largo Mossa).

Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.

Il tempo a disposizione dei candidati per l'effettuazione di ciascuna delle prove scritte è stabilito in 8 ore.

I candidati sono convocati per ordine alfabetico nell'ora e nella sede suddetta. Per le donne coniugate si farà riferimento al cognome da nubile.

I medesimi dovranno presentarsi muniti di un documento di identità idoneo e valido.

La mancata presentazione comporta, senza eccezione alcuna, l'esclusione dal concorso.

I candidati non possono portare nell'aula di esame libri, appunti, manoscritti, giornali, riviste, ecc. Sono ammessi esclusivamente i codici di legislazione ed altre fonti normative purché non commentati. L'amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il materiale o per gli effetti personali dei candidati che siano stati trattenuti dagli addetti alla vigilanza all'ingresso dei candidati stessi.

Fermo restando che le prove scritte avranno luogo nei giorni 3 e 4 marzo 1986, nella sede e con le modalità di partecipazione sopra stabilite e che i candidati non avranno alcun'altra comunicazione oltre il presente avviso in ordine alle prove scritte stesse, si rende noto che eventuali comunicazioni che si rendessero per qualsiasi motivo necessarie in relazione al concorso verrebbero effettuate esclusivamente mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 27 febbraio 1986.

86A0512

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per esami, a cinque posti di segretario o revisore nel ruolo della carriera di concetto da destinare agli uffici con sede in Milano.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1985, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a quattro posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 29 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 18 maggio 1985, di aumento da quattro a cinque posti;

Visto il proprio decreto in data 1° giugno 1985, di nomina della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 2 settembre 1985;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Considerato che il consiglio di presidenza, avuto riguardo alle esigenze di servizio, ha accolto la proposta di conferire al candidato dichiarato idoneo nel citato concorso il posto di segretario disponibile a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per esami, a cinque posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, da destinare agli uffici con sede in Milano, di cui ai decreti presidenziali 28 dicembre 1984 e 29 marzo 1985:

1) Crivelli Fabio	punti	16,80
2) D'Errico Enrico	»	16,30
3) Spedicato Francesca Teodora	»	16,00
4) De Bernardis Susanna	»	15,30
5) Nisi Anna Maria	»	15,25
6) Picchetti Marco	»	15,10
7) Ligas Antonio	»	15,00
8) Zambello Ivo, invalido civile	»	14,90
9) Carati Luca	»	14,60
10) Valeo Eugenia	»	14,50
11) Gatti Maura	»	14,15
12) Prestinicola Pietro	»	14,10
13) Grasso Angelo	»	14,00
14) Vecchio Bernardina	»	13,90
15) Polizzi Margherita	»	13,80
16) Sinibaldi Carlo	»	13,65
17) Ficarelli Mario	»	13,60
18) Iannicelli Mariano	»	13,50

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine, i candidati:

1) Crivelli Fabio;
2) D'Errico Enrico;
3) Spedicato Francesca Teodora;
4) De Bernardis Susanna;
5) Zambello Ivo, invalido civile.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Nisi Anna Maria;
2) Picchetti Marco;
3) Ligas Antonio;
4) Carati Luca;
5) Valeo Eugenia;
6) Gatti Maura;
7) Prestinicola Pietro;
8) Grasso Angelo;
9) Vecchio Bernardina;
10) Polizzi Margherita;
11) Sinibaldi Carlo;
12) Ficarelli Mario;
13) Iannicelli Mariano.

Art. 4.

A decorrere dal 25 novembre 1985, sono immessi in servizio e nominati segretari o revisori in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego i seguenti candidati, vincitori ed un idoneo del concorso citato:

1) Crivelli Fabio;
2) D'Errico Enrico;
3) Spedicato Francesca Teodora;
4) De Bernardis Susanna;
5) Zambello Ivo;
6) Nisi Anna Maria.

Ai predetti impiegati sarà attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 5.500.000, oltre le integrazioni di legge.

Art. 5.

Gli impiegati di cui all'art. 4 prenderanno posto nel relativo ruolo dopo il pari qualifica Gravina Giammichele.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1986
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 15

86A0646

Modificazione al bando di concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nel ruolo della carriera dirigenziale

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 28 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1985, con cui è stato indetto il concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nel ruolo della carriera dirigenziale della Corte dei conti;

Vista la delibera della sezione del controllo della Corte dei conti n. 1580 del 10 ottobre 1985, con cui è stato fissato il criterio della non valutabilità delle anzianità pregresse maturate nelle qualifiche dei ruoli ad esaurimento per i funzionari acceduti alla qualifica di primo dirigente;

Ritenuto di dover procedere, alla luce di quanto precisato nella suddetta delibera, a sostituzione del secondo comma dell'art. 1 del citato decreto;

Decreta:

Articolo unico:

Il secondo comma dell'art. 1 del citato bando di concorso è sostituito dal seguente:

«Sono ammessi a detto concorso i primi dirigenti dello stesso ruolo che compiono, entro il 31 dicembre 1985, tre anni di effettivo servizio nella qualifica».

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1986
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 247

86A0643

REGIONE VENETO

Concorsi e pubbliche selezioni a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 25

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 25, a:

un posto di primario ospedaliero - disciplina di psichiatria;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - disciplina di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente medico di neuroradiologia;
un posto di farmacista collaboratore;
un posto di psicologo collaboratore;
un posto di operatore professionale coordinatore - terapista della riabilitazione;
un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di anatomia patologica;
tre posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio.

Sono altresì indette pubbliche selezioni, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti:

un posto di operatore tecnico - bagnino;
due posti di operatore tecnico - cuoco;
tre posti di operatore tecnico - elettricista;
un posto di operatore tecnico - magazziniere;
sette posti di operatore tecnico - sarto;
un posto di operatore tecnico - tappezziere.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione concorsi dell'U.S.L. in Verona.

86A0579

Concorsi riservati a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso l'unità sanitaria locale n. 25

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti di aiuto corresponsabile ospedaliero (in applicazione dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dell'art. 37 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 50), presso l'unità sanitaria locale n. 25:

due posti - disciplina di anatomia e istologia patologica;
tre posti - disciplina di cardiologia;
due posti - disciplina di dermosifilopatia;
tre posti - disciplina di gastroenterologia;
sei posti - disciplina di geriatria;
due posti - disciplina di immunoematologia e servizio trasfusionale;
due posti - disciplina di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto - disciplina di malattie infettive;
sei posti - disciplina di medicina generale;
un posto - disciplina di medicina legale e delle assicurazioni sociali;
due posti - disciplina di medicina nucleare;
un posto - disciplina di nefrologia;
quattro posti - disciplina di neurologia;
un posto - disciplina di neuroradiologia;
otto posti - disciplina di pediatria;
un posto - disciplina di pneumologia;
un posto - disciplina di psichiatria;
quattro posti - disciplina di radiologia diagnostica;
un posto - disciplina di radioterapia;
un posto - disciplina di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi;
otto posti - disciplina di anestesia e rianimazione;
un posto - disciplina di cardiochirurgia;
dieci posti - disciplina di chirurgia generale;
un posto - disciplina di chirurgia generale - per i servizi di pronto soccorso ed accettazione;
un posto - disciplina di chirurgia plastica;
due posti - disciplina di oculistica;
quattro posti - disciplina di ortopedia e traumatologia;
due posti - disciplina di ostetricia e ginecologia;
due posti - disciplina di otorinolaringoiatria;
due posti - disciplina di urologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione concorsi dell'U.S.L. in Verona.

86A0580

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di veterinario collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 32

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 32.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. presso l'ospedale consorziale in Treviglio (Bergamo).

86A0628

Concorso ad un posto di assistente medico di medicina generale per il servizio di recupero e rieducazione funzionale presso l'unità sanitaria locale n. 68.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 68, ad un posto di assistente medico di medicina generale (area funzionale di medicina) per il servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'U.S.L. in Passirana di Rho (Milano).

86A0648

Concorso ad un posto di assistente medico di medicina generale per la prima divisione di lungodegenza riabilitativa per l'attività di fisiopatologia respiratoria presso l'unità sanitaria locale n. 68.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 68, ad un posto di assistente medico di medicina generale (area funzionale di medicina) per la prima divisione di lungodegenza riabilitativa per l'attività di fisiopatologia respiratoria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Passirana di Rho (Milano).

86A0633

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BR/3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BR/3, a:

un posto di dirigente sanitario - area funzionale prevenzione e sanità pubblica;
un posto di primario pediatra - area funzionale di medicina;
due posti di aiuto chirurgo - area funzionale di chirurgia;
tre posti di assistente - area funzionale di medicina (due disciplina di nefrologia e dialisi, uno disciplina di cardiologia);
due posti di assistente - area funzionale di chirurgia (uno disciplina ostetricia, uno disciplina ortopedia);
un posto di assistente - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
un posto di psicologo;
diciannove posti di operatore professionale di prima categoria (tre capo sala, due ostetrica, quattordici infermiera professionale).

I posti di sanitari sono da considerare con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Francavilla Fontana (Brindisi).

86A0626

REGIONE TOSCANA

Concorso ad un posto di assistente medico in formazione - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 13

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico in formazione - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 13.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. del personale (ufficio concorsi) presso Spedali riuniti di Livorno.

86A0629

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 22 del 28 gennaio 1986 pubblica i seguenti avvisi di concorso:

A.T.A.N. - Azienda tranvie autofilovie di Napoli: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente.

Lega italiana per la lotta contro i tumori - Roma: Concorso, per titoli e colloquio, per sei borse di studio da conferire a giovani laureati in medicina e chirurgia.

Istituto autonomo case popolari di Acireale: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande relative alla partecipazione al concorso ad un posto di coordinatore.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

Errata-corrige al testo di legge costituzionale recante «Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali». (Testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1986, serie generale).

Nell'avvertenza al testo di legge costituzionale citata in epigrafe dove è scritto: «...... cinque *consiglieri* regionali, possono ......», leggasi: «...... cinque *consigli* regionali possono ......».

86A0742

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleccapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 90.000**
- semestrale . . . . **L. 50.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 180.000**
- semestrale . . . . **L. 100.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 20.000**
- semestrale . . . . **L. 12.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 75.000**
- semestrale . . . . **L. 40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 20.000**
- semestrale . . . . **L. 12.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . **L. 285.000**
- semestrale . . . . **L. 160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . **L. 600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . **L. 45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . **L. 25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . **L. 2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita — Italia	Prezzi di vendita — Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . **L. 82.000**
Abbonamento semestrale . . . . **L. 45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221